

N. R.G. 3907-0000

Repert. n. 9269/2021 del 13/05/20



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

OTTAVA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 338/07/2020

tra

ATTORE/I

e

CONVENUTO/I

Oggi **12 maggio 2021** ad ore **15,30** innanzi al dott. Simone Antonio Castelnuevo, sono comparsi:

Per ~~WALCHER & ASSOCIATI~~ la quale chiede lo stralcio delle note depositate da Enit il giorno 11 maggio 2021 non rispettando il termine disposto dal giudice

Per ~~XXXXXXXXXX~~ S.p.A. nessuno è comparso alle ore 16,00

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da propri scritti.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Simone Antonio Castelnuevo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Antonio Castelnovo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **33670/2020** promossa da:

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**
[REDACTED], elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. **[REDACTED]**
[REDACTED] giusta delega in atti

OPPONENTE

contro

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**
elettivamente domiciliato in **[REDACTED]** presso il difensore avv.
[REDACTED] giusta delega in atti

OPPOSTO

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 3598 del 20 febbraio 2020

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato **[REDACTED]**, proponeva opposizione al provvedimento monitorio emesso dal Tribunale di Roma del 20 febbraio 2020, decreto ingiuntivo n.3598, con il quale era ingiunto il pagamento della somma di € 5.386,13 oltre interessi come richiesti, oltre spese ed accessori per il mancato pagamento delle fatture come

richiamate e depositate nel ricorso per decreto ingiuntivo per la somministrazione di gas
all'immobile in ~~Roma via Paolo Orsi n. 23~~.
RG n. 3300/21
Repert. n. 9209/2021 del 13/05/21

~~Al~~ motivi dell'opposizione parte opponente deduceva ~~di eccepiva~~ la prescrizione delle fatture n. 20110411 del 13 aprile 2011 e n. 1811736783 del 27 febbraio 2018. ~~La prescrizione~~

Si costituiva in giudizio l'opposta ~~ENI S.p.A.~~, in persona del legale rappresentante, depositando in cancelleria comparsa di risposta e chiedeva il rigetto dell'opposizione.

Istruita la causa, tentata la conciliazione, concessi i termini ex art. 183 comma VI cpc, la causa veniva rinviata all'udienza del 12 maggio 2021 per la lettura della sentenza ex art. 281 sexies cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

letti gli atti e la documentazione depositata in atti

La opposizione va accolta per quanto di ragione.

E' pacifico il riconoscimento del rapporto di somministrazione tra le parti in causa.

Parte opponente ha eccepito la prescrizione delle fatture nn. 20110411 e 1811736783, sul punto Eni, pur deducendo di aver depositato idonea documentazione di interruzione della prescrizione, purtroppo non risultano, in atti, depositati documenti idonei ad interrompere la prescrizione con la conseguenza che l'eccezione sollevata dall'opponente va accolta.

Rilevato che l'importo ingiunto è di complessivi € 5.386,13 (sorte), la prescrizione delle fatture poste a fondamento della domanda monitoria corrisponde al complessivo importo di € 5.224,80, (sorte), ne deriva che l'importo complessivo di € 5.224,80 è prescritto e che parte opponente deve ancora ad ENI solo il residuo importo di € 161,33 (sorte) come richiesto nel monitorio.

Per tutti questi motivi il decreto ingiuntivo va revocato e condannata parte opponente al pagamento in favore di ENI dell'importo di € 161,33, oltre interessi come richiesti.

Vista la reciproca soccombenza le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3598 del 20 febbraio 2020.

2) Condanna ~~XXXXX~~, parte opponente, al pagamento in favore di ~~ENI CASE~~ ~~XXXXX~~ A. dell'importo di €161,33oltre interessi come richiesti dalla domanda

3) Compensa le spese ~~XXXXX~~

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Roma, 12 maggio 2021

Il Giudice

dott. Simone Antonio Castelnovo

N. R.G. - [REDACTED] 0/2015

Repert. n. ~~12~~5/2016 del 13/10/20



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

OTTAVA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **100/2015**

tra

OPPONENTE / ATTRICE

e

OPPOSTA / CONVENUTA

Oggi **12 ottobre 2016** ad ore **11.50** innanzi al dott. Antonella Zanchetta, sono comparsi:

Per **[REDACTED]** l'avv. **[REDACTED]**;

Per ~~_____~~ l'avv. ~~_____~~ e l'avv. ~~_____~~
(~~_____~~) ~~_____~~ ~~_____~~ ROMA; ~~_____~~
~~_____~~ ~~_____~~ ~~_____~~ oggi sostituiti
dall'avv. ~~_____~~

Sono altresì presenti ai fini della pratica forense i dott.ri Chierici ~~Maurizio~~ Mari e ~~Franco~~ Castro.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da discussione orale.

~~Il~~ si riporta altresì alle note conclusive depositate.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice O.

Antonella Zanchetta



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **14500/2015** promossa da:

ACEA ENERGIA SPA (C.F. **05500101000**), con il patrocinio dell'avv. **ROBERTO**, elettivamente domiciliato in VIA **CONDOTTI** NO. **35** ROMA presso il difensore avv. **ROBERTO**

OPPONENTE / ATTRICE

contro

ACQUEDOTTI SPA (C.F. **05500101000**), con il patrocinio dell'avv. **ROBERTO** e dell'avv. **ROBERTO**, elettivamente domiciliato in VIA **CONDOTTI** NO. **35** ROMA presso il difensore avv. **ROBERTO**

OPPOSTA / CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Acea Energia ha ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 5.585,01, oltre interessi di legge dalla scadenza della fattura n.0000921301063813 sino al saldo, oltre le spese della procedura monitoria iva e cpa, per la fornitura di energia elettrica.

Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione **Simone P.**, contestando la carenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, previste dagli artt. 633 CPC e ss, in considerazione dell'erroneità della quantificazione delle somme richieste, come contestate sin dalla fase stragiudiziale.

Con ordinanza del 28/10/2015, è stata respinta la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo poiché l'opposizione si fonda su prova scritta.

Concessi i termini *ex art. 183 CPC*, la causa in ragione della documentalità è stata rinviata per la discussione orale e provvedimento *ex art. 281 sexies CPC* all'udienza del 12/10/2016.

Dalla lettura degli atti e dei documenti è emersa la fondatezza dei motivi dell'opposizione.

premessi, altresì, che l'allegazione della fattura – in tale ipotesi dell'unica fattura – può ritenersi sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo,

La parte opposta nel giudizio che consegue alla presentazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, da ritenersi giudizio a cognizione piena, deve ritenersi onerata della prova degli elementi costitutivi posti a base della pretesa creditoria; mentre la parte opponente – debitore in senso sostanziale – è onerata della prova di quelli modificativi ed estintivi della propria obbligazione.

Ciò posto, Acea Energia ha provveduto all'allegazione nel presente procedimento di opposizione della sola fattura azionata attraverso il monitoraggio omettendo di provvedere all'allegazione delle fatture attinenti ai consumi per il periodo dal 01/01/2011 al 30/04/2013, attinenti al c. d. periodo di conguaglio, e della documentazione nel dettaglio proveniente dal Distributore.

Tale circostanza induce a ritenere condivisibile il motivo dell'opposizione circa la mancata prova dell'esattezza del calcolo dei consumi per come operata dall'opposta.

Pertanto, corrisponde al vero la circostanza secondo cui alle diverse contestazioni avanzate dalla ~~Ente~~, anche a mezzo della Associazione dei Consumatori Acea, non ha inteso offrire chiarimenti e risposte (si veda fax del 02/10/2013 all.to 3 fascicolo della parte opponente).

Da ultimo e quale dato di rilievo ai fini della valutazione del fondamento della richiesta monitoria di evidente incidenza in negativo è il differente importo richiesto con il decreto ingiuntivo rispetto a quello indicato nella fattura posta a base del medesimo.

Tale difformità di richieste importa quale conseguenza il difetto dei requisiti imprescindibili di certezza ed esigibilità prescritti ex art. 633 CPC e nella fase di opposizione odierna l'adozione del provvedimento di revoca del decreto ingiuntivo atteso che la erroneità e imprecisione delle ragioni giustificative del credito non sono state superate neppure attraverso la concessione dei termini istruttori.

Nonostante tale indeterminatezza, la parte opposta ha insistito nella domanda di pagamento senza apportare le necessarie modificazioni e chiarificazioni del credito, non assolvendo sul punto all'onere della prova.

In ordine alla spese di lite, che seguono la soccombenza, deve, pertanto, aversi riguardo all'intero comportamento della parte opposta sia nella fase extraprocessuale (come detto più sopra) sia nella fase giudiziale.

Tale comportamento deve ritenersi nel complesso sanzionabile, laddove – ante causam – non ha tenuto in alcun conto le contestazioni avanzate dal consumatore – odierna opponente – e in corso di causa ha insistito nella domanda non correttamente formulata, mediante la condanna alla liquidazione in favore dell'opponente di una somma ex art. 96 CPC, equitativamente determinata come in dispositivo.

Spese al dispositivo tenuto conto del valore della domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 28977/2014, emesso dal Tribunale di Roma il 22/12/2014;
- 2) Condanna Acea Energia spa a rimborsare a ~~Ente~~ le spese di lite, che si liquidano in € 300,00 per spese, incluso contributo unificato, ed € 4.800,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
- 3) Condanna Acea Energia spa al pagamento in favore di ~~Ente~~ della somma di € 1.500,00 ex art. 96 CPC, così equitativamente determinata;

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 13.20 ed allegazione al verbale.

Roma, 12 ottobre 2016

Il Giudice O.
Antonella Zanchetta



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TIVOLI

in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n. **R.G. 1025/2019** del Tribunale di Tivoli

promossa da [REDACTED] rappresentata e difesa
dall'Avv.to GILBERTO [REDACTED], per procura in atti,

Parte ricorrente

nei confronti di [REDACTED], c.f. [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv.to [REDACTED], per procura in atti;

Parte resistente

Conclusioni come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la [REDACTED] conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il Sig. [REDACTED] al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso: Nel merito:

- Accertare e dichiarare il diritto di [REDACTED] e P. Iva [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice speciale di [REDACTED] l., ([REDACTED]) ad ottenere il pagamento da parte di [REDACTED], con residenza in VI [REDACTED]; per i soli titoli indicati nelle premesse, della somma di €. 17.283,38.=, o della diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs. n.231/02 dalla scadenza delle singole fatture e sino all'effettivo saldo; - Per l'effetto, condannare [REDACTED] ([REDACTED]), con residenza in [REDACTED], a pagare in favore di [REDACTED] ([REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice speciale di [REDACTED] l., ([REDACTED]), la somma di €. 17.283,38.=, o la diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs. n.231/02 dalla scadenza delle singole fatture e sino all'effettivo saldo. In ogni caso: - Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., come per legge".

Si costituiva in giudizio il Sig. ~~Domenico~~ il quale concludeva:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito: - In via preliminare, accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle fatture n. 20111011, n. 20120111, n.

20120211, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal sig. ~~XXXXXXXXXX~~ alla ~~XXXXXXXXXX~~ spa in relazione alle predette fatture;

- nel merito, in via principale, disattesa ogni contraria domanda e deduzione, rigettare in toto la domanda proposta dalla ~~XXXXXXXXXX~~ spa in persona del legale rappresentante p.t., giacché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni espresse in narrativa, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal sig. ~~XXXXXXXXXX~~ alla ~~XXXXXXXXXX~~ spa; - nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalla ~~XXXXXXXXXX~~ spa in persona del legale rappresentante p.t., e senza inversione alcuna dell'onere probatorio, ridurre la somma dovuta agli importi calcolati in base ai consumi effettivi dell'utenza intestata al sig. ~~XXXXXXXXXX~~, eventualmente, anche all'esito di CTU contabile".

La causa veniva istruita con il deposito della documentazione agli atti e le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti e all'udienza del 19/4/21 dinanzi a questo Giudice.

Deve essere accolta l'eccezione di prescrizione del credito formulata dalla parte resistente che preclude, conseguentemente, ogni indagine in ordine al merito della causa.

Premesso come non possano essere presi in considerazione tutti i documenti che parte ricorrente ha depositato unitamente alla memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c., che venivano stralciati con ordinanza del 24/11/20, richiamati come atti interruttivi della

prescrizione del credito, l'eccezione di prescrizione formulata dal resistente deve essere accolta e nulla deve quest'ultimo alla società odierna ricorrente.

Si richiama sul punto tutto quanto osservato da questo giudice nella medesima ordinanza sopra citata con riferimento ai termini ex art. 183 co. VI c.p.c. concessi dal giudice e segnatamente al primo termine di giorni trenta concesso al solo fine di precisare o modificare la domanda, le eccezioni e le conclusioni originarie.

Di talchè, ritenuto come tutta la documentazione depositata dal ricorrente sia
vòlta a dimostrare come il credito non sia prescritto a causa dell'inoltro degli atti
interruttivi citati alla parte resistente, non possa essere introdotta in giudizio e sia
stata stralciata, per le ragioni evidenziate, la prescrizione sia da ritenersi maturata.

Il ricorso è stato notificato il 7/05/2019 quindi ben oltre i cinque anni previsti ex lege per la prescrizione del credito oggetto di causa.

Nulla deve il resistente in ordine a quanto vantato dalla Davie Morgan Spa.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo.

P.O.M.

Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
definitivamente pronunciando, così provvede:

1) dichiara intervenuta la prescrizione di tutti i crediti vantati dal ricorrente in forza delle fatture evidenziate in ricorso;

2)condanna la [REDACTED] al pagamento delle spese di lite in favore del Sig.
~~Pietro Pizzopio~~ che liquida in euro 1.618,00 oltre accessori di legge e secondo lo
scaglione di riferimento ex D.M. 55/14.

Tivoli 20/12/2021

Il Giudice

dott.ssa Adriana Mazzacane

~~CONFIDENTIAL~~



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di ROMA

Via Teulada 28/40 - Roma

SESTA SEZIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dott. Simona Salusti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3 [redacted] del ruolo generale dell'anno 2019

TRA

il sig. [redacted], residente in Roma e quivi eletto domicilio in via [redacted]
[redacted], presso lo studio dell'avv. [redacted] dal quale è rappresentato e difeso in
forza di procura apposta in calce alla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.

Attrice – opponente.

CONTRO

la [redacted], in persona del suo procuratore, legale rappresentante, con sede legale in
[redacted], ed eletto domicilio in Roma, via [redacted] 109.

Convenuta - Opposta - contumace.

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI: come da verbale del 28/01/2020.

=====

La presente sentenza è stata estesa senza l'esposizione dello "svolgimento del processo", e ciò ai sensi del secondo comma dell'art.132 C.P.C., così come modificato dall'art. 45, comma 17, Legge del 18/06/2009 n. 69

=====

La causa quindi, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note illustrative ed infine, trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione avanzata dal sig. ~~XXXXXXXXXX~~ è fondata e quindi merita accoglimento.

La società ~~XXXXXXXXXX~~, infatti, ha fondato la sua pretesa solo ed unicamente su delle fatture ritualmente contestate dall'opponente.

Il Giudice, considerato che per giurisprudenza costante, una fattura può costituire una prova tale da legittimare l'emaneazione di un decreto ingiuntivo, ma la sua valenza probatoria decade se in una opposizione essa venga contestata, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo, con conseguente condanna della società opposta a pagare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi sopra esposti dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 11326/2018, n.r.g.29583/2018, emesso dal Giudice di Pace di Roma il 29/05 - 28/06/2018, con conseguente sua revoca e con tutti gli effetti consequenziali di legge.

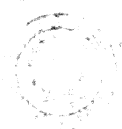
Condanna quindi la ~~_____~~ a., a pagare in favore dell'opponente, sig. ~~_____~~
~~_____~~ le spese di giudizio che liquida nella somma di € 1.278,00, di cui € 235,00 per
spese generali e documentate, oltre l'I.V.A. e la C.P.A.

Così deciso in Roma li 20/03/2020

Giudice di Pace

dott.ssa Simona Salusti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



IL CANCELLIERE
M. Scudra Misoria



Leut [redacted] 19

N. 3[redacted]/17	R.G.
N.	Sent.
N.	REP.
N.	CRON.
Deposito 13/06/19	

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
III Sezione Civile

Il Giudice di Pace di Roma - Dott.ssa Maria Teresa Narciso - ha pronunciato, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. [redacted] Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2017

TRA

[redacted], in persona del suo l.r.p.t., Sig. **[redacted]**,
elettivamente domiciliata in **[redacted]**, presso lo
studio dell'Avv. **[redacted]**, che la rappr. e dif. giusta delega in calce
all'atto di citazione in opposizione,

- opponente -

E

[redacted], in persona del suo Procuratore Speciale Dr.
[redacted] n.q. di l.r.p.t. di CREDEN SPA, elettivamente domiciliata
in **[redacted]**, presso lo studio dell'Avv.
[redacted]

- opposta-contumace -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 57573/2016 dell'importo
di € 2.999,99 oltre accessori, emesso in data 09 settembre 2016 e notificato
il 04.11.2016.

Conclusioni: come da verbale d'udienza del 13.02.2019, da intendersi qui
integralmente trascritte.

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

Nella specie, la ~~_____~~ lamenta nella fase monitoria il mancato pagamento della complessiva somma di € 2.999,99, così come da fatture indicate nel ricorso per ingiunzione depositato in data 25.08.2016, dovuta per la fornitura di energia elettrica relativa all'utenza intestata alla ~~_____~~ Via ~~_____~~ n. 98. Mentre la Società ~~_____~~ a r.l. nel proporre opposizione eccepisce l'avvenuto pagamento della debenza ingiunta per averlo corrisposta alla Europa Factor quale cessionaria del credito.

La Società opponente, benché ritualmente citata, rimaneva contumace.

Nel merito, dalle risultanze processuali risultano fondate le doglianze della ~~_____~~ spiegate in questa sede ed invero dall'esame della copiosa documentazione allegata dalla stessa, con particolare riferimento alle copie dei bonifici bancari ed alle copie delle cambiali, poste in relazione alla corrispondenza intercorsa con la EuropaFactor SpA quale cessionaria del credito vantato dalla Enel Energia SpA, appare onorato il debito ingiunto dalla Società opposta per la fornitura di energia elettrica relativa all'utenza di Via ~~_____~~ (cfr. doc. 1), 2) e 3)).

Né la Società opposta, rimasta contumace, ha fornito la prova di aver agito nei confronti della ~~_____~~ in virtù di altro titolo e/o disposizione di legge, idonea a legittimare l'azione nei suoi confronti. Né dagli atti di causa è possibile desumere *aliunde* tale circostanza.

Tanto premesso, non resta che accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto.



Le spese di lite, con riferimento al valore della causa, alle questioni trattate, all'oggetto della controversia, all'opera prestata, contenendole nei limiti minimi e massimi dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, in assenza della fase istruttoria e/o di trattazione e con diminuzione dei valori nella misura del 50% ex art. 4 del citato D.M., liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, ponendo definitivamente a carico della Società opposta le spese della fase monitoria e vengono distratte in favore dei Difensore dichiaratosi antistatario.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sull'opposizione di ~~XXXXXXXXXX~~ avverso il decreto ingiuntivo n. 57573/2016, emesso dal Giudice di Pace il 09.09.2016 e notificato in data 04.11.2016, su ricorso della ~~XXXXXXXXXX~~ ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo *de quo*;
- b) condanna la Società opposta alla rifusione delle spese processuali che liquida, ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. ~~XXXXXXXXXX~~, in complessivi € 511,00 di cui € 76,00 per esborsi documentati ed € 435,00 per compenso professionale oltre Iva e Cap. ed accessori di legge.

Così deciso in Roma il 12.06.2019

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace
(Dott.ssa Maria Teresa Narciso)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, il 2-7-19
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Sabrina Mon

—

—

—

ESENTE



Ufficio del Giudice di Pace di Roma

sent 1 [redacted] 3/18
Rf [redacted] 17

=====

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA – SEZ. V

Dr.ssa Maria Gabriella Conocchiella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. [redacted] del ruolo generale 2017, vertente

TRA

La Sig.ra ~~[redacted]~~ elettivamente domiciliata in Roma Via Giovanni
S. [redacted] 5 presso e nello studio dell'Avv. ~~[redacted]~~ che la rappresenta e
difende come da mandato in atti

C.F. ~~[redacted]~~

Parte Attrice

CONTRO

~~[redacted]~~ SpA in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in
Roma ~~[redacted]~~

C.F.:

Parte convenuta contumace

Sulle conclusioni per come trascritte in atti da aversi qui per integralmente riprodotte e trascritte e
per come precisate all'udienza del 25.01.2018.

**RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
DECISIONE**

Preliminarmente rileva osservare che non si è proceduto alla redazione dello
svolgimento del processo, in puntuale applicazione della norma dettata
dall'articolo 132 cpc come novellato dall'articolo 45 comma 17 della Legge nr.
69 del 18.06.2009 entrata in vigore il 04.07.2009, con applicazione immediata
anche ai giudizi pendenti in primo grado, ai sensi dell'articolo 585 comma 2,
della citata legge.

Nel merito, quanto alla domanda proposta dalla Sig.ra ~~[redacted]~~, la
quale ha adito Acea Ato 2 SpA al fine di ottenere il rimborso della somma di



Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate d'ufficio come da dispositivo tenendo conto delle circostanze concrete e dei criteri generali indicati dal Decreto n. 140/2012 nonchè della S.C. n. 11179/2016 del 30.05.2016 da distrarsi ex articolo 93 cpc esclusa IVA per come disposto dall'articolo 9 2 cpc .

Dr.ssa Maria Gabriella Conocchia

R.G.C. n. 41050/2017



Ufficio del Giudice di Pace di Roma



Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Sig. [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore così provvede:

- a) Dichiara [REDACTED] esclusivo responsabile del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da parte attrice per come in motivazione e per l'effetto
- b) Condanna la [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore quale convenuto al risarcimento dei danni nella misura di Euro 600,00 in favore di parte attrice somma già rivalutata all'attualità oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza sino all'integrale soddisfo per come meglio specificato in parte motiva.
- c) Il tutto con interessi legali dalla data del deposito della sentenza fino all'intero soddisfo.
- d) Condanna altresì la [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore quale convenuto alla refusione delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 400,00 di cui Euro 50,00 per contributo unificato e per spese vive, oltre oneri di legge in vigore al momento della pubblicazione della presente sentenza se dovuti e non altrimenti deducibili come per legge da distrarsi ex articolo 93 cpc in favore del procuratore costituito Avv. [REDACTED] esclusa IVA per come disposto dall'articolo 92 cpc essendo questa riscossa dal cliente e dal professionista versata al fisco nei modi e termini di legge.
- e) Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva come per legge.

Così deciso in Roma il 25.01.2018

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 31-5-18
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Sabina Mori

Il Giudice di Pace
Maria Gabriella Conocchiella



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA**

Il Giudice di Pace di Roma, I sezione civile, avv. Paola Corso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. ~~3~~8 Ruolo Affari Civili dell'anno 2017

TRA

~~_____~~
elett.te dom.to ~~_____~~, presso lo studio dell'
R. ~~_____~~ che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione.

OPPONENTE

E

~~_____~~
In persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta in Roma, via del Corso, 300, presso lo studio dell'avv. ~~_____~~, che la rappresenta e difende giusta procura notarile in atti.

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni per le parti: come da verbale di udienza del 4.9.2017 e note allegate.

Motivi di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato a mezzo pec il 4.11.2016 all'opposta, l'istante proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.37699/2016 RGN. 52071/2016, non provvisoriamente esecutivo, emesso dal Giudice di Pace di Roma, in data 2.9.2016, pubblicato il 9.9.2016, notificato in data 20/25.10.2016, di cui chiedeva l'annullamento e la revoca, ovvero la riduzione dell'importo nella misura effettivamente dovuta, con il quale gli veniva ingiunto, da parte di ~~_____~~, in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento della somma di €1.095,15, oltre interessi come richiesti, dalle scadenze e spese del giudizio monitorio, di cui alle fatture allegate e riportate nell'estratto notarile in atti, relative alla fornitura di gas, come da contratto con cod. cliente n.801231903, erogata nell'immobile di ~~_____~~ da ~~_____~~, in Roma.

L'opponente contestava la carenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo di cui all'art. 633 c.p.c. e ss., ossia il difetto di liquidità, esigibilità e certezza del credito azionato, in quanto non risultava allegato il contratto, non risultava indicata la data di stipula dello stesso e le mere fatture e il promemoria delle stesse, che contestava, non costituivano la prova del credito. In ogni caso l'utenza era cessata il 31.12.2012 e in tale circostanza l'opposta aveva inviato una fattura in cui risultavano conteggiati consumi pari a 28.413 Kwh che

non corrispondevano ai consumi reali, perché alla data del 7.8.2013, ossia ben otto mesi più tardi, il contatore registrava 22.933 kwh e alla data del 23.11.2014, quindi quasi due anni dopo, 26.128 Kwh, come da rilievi fotografici in atti. Pertanto, i consumi addebitati all'opponente non erano veritieri e per tale motivo anche tramite il proprio legale chiedeva chiarimenti all'Eni e la rettifica dei consumi e delle somme richieste, ma l'Eni rispondeva in modo generico che i consumi erano corretti perché rilevati dalla società di distribuzione.

Senonché, in data 10.5.2014, l'Eni S.p.A. comunicava all'istante che "a tale data il saldo intestato al Condominio Res. Brivio ammontava a €1.095,15", palesando in tal modo l'errore in cui era incorsa nell'attribuire all'ingiunto i consumi relativi ad un soggetto terzo, tuttavia anche tale doglianza, oggetto di diffida stragiudiziale notificata a mezzo ufficiale giudiziario, veniva disattesa dall'opposta che notificava il decreto ingiuntivo.

Si costituiva l'opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto la stessa aveva riportato e fatturato i consumi connessi ai dati relativi alla somministrazione e dispacciamento di gas che di volta in volta gli erano stati comunicati dal distributore o in assenza aveva provveduto alla fatturazione della "stima", ossia del conteggio sulla base dei dati storici e/o presunti del cliente in relazione alla media annua nazionale dei consumi aziendali, salvo successiva rettifica e conguaglio, con facoltà comunque di autolettura da parte del cliente.

Tra l'altro i consumi apparivano in linea con i precedenti e nella missiva del 7.7.2014 erano stati spiegati in maniera analitica i calcoli effettuati nella determinazione della somma richiesta.

Fallito il tentativo di conciliazione, acquisiti i documenti prodotti dalle parti, sulle conclusioni precisate all'udienza del 4.9.2017, come da verbale e note allegate, la causa veniva trattenuta in decisione.

Considerato che le fatture allegate e l'estratto autentico, sottoscritto dal notaio dott. Giancarlo Castorina in atti, possono ritenersi idonei per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma non in sede di opposizione, che vede instaurarsi un giudizio ordinario a cognizione piena, ove spetta al creditore fornire la prova degli elementi costitutivi posti a base del credito azionato e al debitore/opponente la prova di fatti modificativi ed estintivi della propria obbligazione;

rilevato che l'Eni S.p.A. nel giudizio di opposizione ha provveduto all'allegazione delle sole fatture e dell'estratto notarile, oltre alle condizioni generali del contratto, omettendo la produzione di questo ultimo e il dettaglio proveniente dal distributore e che nella missiva in atti il saldo pari all'importo richiesto con il decreto ingiuntivo risulta intestato ad un Condominio terzo, non sussiste la certezza del credito ingiunto.

Pertanto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va annullato e revocato.

Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla controversia tra le parti di cui in epigrafe:

accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla e revoca il decreto ingiuntivo n.37699/2016, RGN. 52071/2016, non provvisoriamente esecutivo, emesso dal Giudice di Pace di Roma, in data 2.9.2016, pubblicato il 9.9.2016;

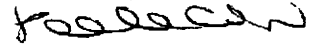


condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente e con distrazione in favore del suo procuratore, delle spese di giudizio che vengono liquidate in €1.205,00 per compensi professionali, ed €56,20 per spese esenti, oltre spese generali, cpa e iva secondo legge.

Roma, 12.9.2017

Il Giudice di Pace

Paola Corso



DEPOSITO IN CANCELLERIA
28/9/17
CANCELLIERE
Dot. ssa Simona Daniele

N. ~~REDACTED~~ 251

RUOLO GENERALE

N. ~~REDACTED~~ 142

REPERTORIO

N. ~~REDACTED~~ /13

DEPOSITATA IL

~~- 3 MAG. 2013~~



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI MILANO
9° SEZIONE CIVILE

Avv. Giuseppe Molinari

Su ricorso in opposizione iscritto al n. 4 [REDACTED] 9/12 R.G. tra:

~~_____~~, C.F. ~~brtrrt62r1lh501r~~, residente in Roma, ~~Via~~
Torre ~~Cai...~~, rappresentato e difeso, giusta delega posta in calce
dell'atto di opposizione, dall'Avv. ~~_____~~ - C.F. ~~_____~~
~~_____~~ del Foro di Roma e ai fini della presente causa
elettivamente domiciliata in ~~_____~~, presso lo studio dell'Avv. ~~_____~~, il quale difensore dichiara di
volere ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti al presente
procedura al Fax n. ~~_____~~ 88 ovvero all'indirizzo pec
~~rob.tocantili@linea.ingegneria.org~~

OPPONENTE

Contro

2, in persona del procuratore speciale Cribis Teleservice Srl in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. ~~Carlo Ciondoli~~, giusta procura speciale per Notar Federico Guasti da Milano del 14.03.11 (rep. 48370 – racc. 11759) sedente in Milano alla Via Ciovassino, n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. ~~Antonio G. Bologna - G. P. Bologna~~ – e presso lo stesso domiciliata in ~~_____~~, ~~_____~~ (Studio legale ~~_____~~ e ~~_____~~), giusta procura generale per Notar Federico Rossi da Bologna del 06.04.2011 (rep. 64220 – racc. 26541) e che dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria al fax n. 0883.330428 ovvero a mezzo Pec ~~_____@pec._____it~~.

OPPOSTA

avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 160478/2011 R.G. 73617/2011, emesso in data 10.10.2011 dal Giudice di Pace di Milano e notificato in data 10.01.2012, con il quale è stato ingiunto il pagamento di €. 3.893,12=, oltre interessi di mora e oneri accessori.

GIUDICE DI PACE DI MILANO

Dott. Molinari – Sez. IX

R.G. ~~4200~~/2012

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Nella causa promossa da

~~Roberto Dall'Almi~~, con l'Avv. ~~Roberta Dall'Almi~~

CONTRO

~~Sorgente SpA.~~, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con l'Avv. ~~Antonino Sorgente~~.

* * * * *

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito

- In via principale nel merito dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. ~~Roberto Dall'Almi~~ in persona del legale rappresentante pro-tempore per i motivi esposti in narrativa e quindi revocare il Decreto Ingiuntivo n.160478/11 (NRG 73617/11);

- sempre nel merito revocare il Decreto Ingiuntivo n.160478/2011 (NRG 73617/2011) in quanto infondato in fatto e in diritto oltre che erroneo e temerario per i motivi esposti, e comunque accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'infondatezza del credito contro l'opponente da parte della ~~Sorgente Spa.~~ o, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere fondata la pretesa nel merito, ridurre la domanda ad €1.499,52 o in quella diversa che riterrà di giustizia per i motivi esposti in narrativa.

Con Vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Precisazione delle CONCLUSIONI per Sorgenia S.p.a. nella causa contro ~~REDAZIONE~~

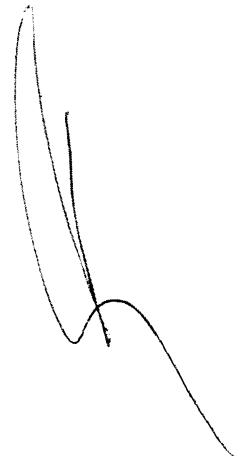
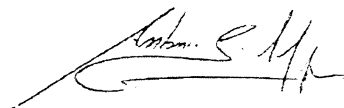
~~REDAZIONE~~ - udienza del 03/12/2012 n. 4559/2012 RG

- 1) **Rigettarsi** l'avversa opposizione nonchè ogni eccezione preliminare perché infondata in fatto e in diritto;
- 2) **confermare** il decreto ingiuntivo n° 160478/2011 emanato in data 23/11/2011 dal Giudice di Pace di Milano per le motivazioni indicate ed in virtù della documentazione versata agli atti;
- 3) **in subordine** determinare il *quantum* spettante a Sorgenia s.p.a sulla scorta dei documenti depositati agli atti di causa e **condannare** parte opponente al pagamento di quella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche previa nomina di CTU.

Il tutto con condanna al pagamento di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione.

-Milano, il data del deposito

(Avv. Antonio G. CAFAGNA)



SENTENZA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori delle parti concludevano come da fogli separati che siglati da questo giudice venivano allegati al verbale e alla presente sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. ~~PIRELLA GIANFRANCO~~, ricevuta notifica del decreto ingiuntivo n. 160478/2011 R.G. 73617/2011, emesso in data 10.10.2011 dal Giudice di Pace di Milano, con il quale gli si ingiungeva il pagamento di complessivi €. 3.893,12=, oltre interessi di mora e oneri accessori in favore di ~~ENERGIA S.p.A.~~, in persona del procuratore speciale ~~Gibis Telecom~~ Srl in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. ~~MAURO~~ ~~CHIODI~~, quale controprestazione del servizio di fornitura elettrica di cui alle fatture ivi indicate, ha proposto opposizione, con vittoria di spese, diritti e onorari, eccependo quanto sopra esposto nelle conclusioni.

Alla prima udienza, con parti ritualmente e nei termini costituite, l'opponente reiterava le eccezioni preliminari e pregiudiziali, mentre parte opposta, opponendovisi perché ritenute infondate in fatto e in diritto, chiedeva, per contro, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Il GdP, sentite le parti, concessi i termini ex art. 320 del C.p.c., preso atto del deposito dell'estratto autentico notarile delle fatture prodotto da parte opposta e dell'opposizione a tale deposito da parte opponete perché tardiva, respinta l'eccezione d'incompetenza per territorio, sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva fissava l'udienza di discussione di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione preliminare e pregiudiziale sollevata da parte opponente in ordine all'asserita incompetenza territoriale di questo giudice in favore di quello del Giudice di Pace di Roma ove la stessa risiede è infondata e va respinta, atteso che il contratto è stato stipulato dal legale rappresentante dell'Officina ~~PIRELLA GIANFRANCO~~ e in quanto tale sottoscritto.

Non trattandosi di persona fisica, l'eccezione già respinta all'udienza del 9.10.12, va confermata.

Può essere accolta, invece, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'ingiunta, atteso che il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere richiesto a carico dell'Officina ~~PIRELLA GIANFRANCO~~, in persona del suo

legale rappresentante pro tempore e non a carico di [REDACTED] persona fisica.

Ciò è tanto vero e fondato che se, invece, si volesse ritenere legittimo ed efficace il decreto ingiuntivo richiesto contro [REDACTED], dovrebbe essere accolta, allora, la pregiudiziale d'incompetenza per territorio di questo giudice in favore di quello di Roma.

Il decreto ingiuntivo pertanto è nullo e l'opposizione va accolta.

Ma il decreto ingiuntivo è nullo anche perché emesso senza la presenza dei presupposti previsti dall'art. 633 e segg. del C.p.c. che richiede per la sua legittima emissione che il ricorrente alleggi "la prova scritta" che nel caso in esame non è stata prodotta e che solo in questa sede di opposizione si è tentato di sanare, ma la nullità si è verificata all'atto della richiesta del decreto che ha reso nullo tutto il procedimento monitorio, né tale nullità è sanabile a posteriori.

Parte ricorrente, infatti, al ricorso per decreto ingiuntivo a fondamento del suo credito ha prodotto solo fatture informali e nient'altro, laddove avrebbe dovuto produrre l'estratto autentico delle scritture contabili.

L'opposizione, pertanto, è fondata e va accolta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna alle spese che seguono sempre la soccombenza, non ravvisando motivi per la loro eventuale compensazione tra le parti.

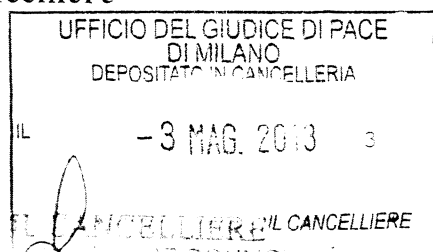
PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:

- Accoglie, per carenza di legittimazione passiva dell'ingiunto, l'opposizione avanzata dal Sig. [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. 160478/2011 R.G. 73617/2011, emesso in data 10.10.2011 dal Giudice di Pace di Milano su richiesta della [REDACTED], in persona del procuratore speciale Cribis Teleservice Srl in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Carlo Gherardi, che annulla e, per l'effetto,
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 750,00=, di cui € 50,00= per spese.

Così deciso in Milano il 2 febbraio 2013

Il Cancelliere



Il Giudice di pace

Avv. Giuseppe Molinari

1944-1945

1946-1947

1948-1949

1950-1951